

DIRITTO DI STAMPA

I8

Direttori

Giuseppe BONCORI
"Sapienza" Università di Roma

Nicola SICILIANI DE CUMIS
"Sapienza" Università di Roma

Maria Serena VEGGETI
"Sapienza" Università di Roma

DIRITTO DI STAMPA

Il diritto di stampa era quello che, nell'università di un tempo, veniva a meritare l'elaborato scritto di uno studente, anzitutto la tesi di laurea, di cui fosse stata dichiarata la dignità di stampa. Le spese di edizione erano, *budget* permettendo, a carico dell'istituzione accademica coinvolta. Conseguenze immediate: a parte la soddisfazione personale dello studente, del relatore e del correlatore, un vantaggio per il curriculum professionale dell'autore, eventuali opportunità di carriera accademica e possibili ricadute positive d'immagine per tutti gli interessati. Università compresa.

La dignità di stampa e, se possibile, il diritto di stampa erano quindi determinati dalla cura formale della trattazione, dalla relativa novità del tema di studio, dall'originalità del punto di vista e magari dai risultati "scientifici" della tesi: e cioè dal "vuoto" che, in via di ipotesi, si veniva a riempire in un determinato "stato dell'arte", e dunque dal valore metodologico, anche in termini applicativi, della materia di studio e dei suoi risultati tra didattica e ricerca. Caratteristica del diritto di stampa, in tale logica, la discrezionalità e l'eccezionalità. La prospettiva di contribuire, così facendo, alla formazione di *élites* intellettuali.

Sulla scia di questa tradizione, e sul presupposto che anche l'università di oggi, per quanto variamente riformata e aperta a un'utenza di massa, sia pur sempre un luogo di ricerca, nasce questa collana "Diritto di stampa". Sul presupposto, cioè, che la pubblicità dei risultati migliori della didattica universitaria sia essa stessa parte organica e momento procedurale dello studio, dell'indagine: e che pertanto, ferme restando la responsabilità della scelta e la garanzia della qualità del prodotto editoriale, il diritto di stampa debba essere esteso piuttosto che ridotto. Esteso, nel segno di un elevamento del potenziale euristico e della capacità critica del maggior numero possibile di studenti. Un diritto di stampa, che però comporta precisi doveri per la stampa: il dovere di una selezione "mirata" del materiale didattico e scientifico a disposizione; il dovere di una cura redazionale e di un aggiornamento bibliografico ulteriori; il dovere della collegialità e insieme dell'individuazione dei limiti e delle possibilità dell'indagine: limiti e possibilità di contenuto, di ipotesi, di strumenti, di obiettivi scientifici e didattici, di interdisciplinarietà. Un diritto di stampa, che cioè collabori francamente, in qualche modo, a una riflessione sulle peculiarità istituzionali odierne del lavoro accademico e dei suoi esiti.

Questa collana, dunque, prova a restituire l'immagine in movimento di un laboratorio universitario di studenti e docenti. E l'idea che alcuni dei risultati più apprezzabili, come le tesi di laurea prescelte, possano mettersi nuovamente in discussione mediante i giudizi e gli stimoli di studiosi competenti.

Tommaso Gazzolo

Scetticismo e Autorità

La filosofia del diritto di Giuseppe Rensi (1912-1922)

Presentazioni di
Giorgio Rebuffa e Dino Cofrancesco



Copyright © MMXII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-4950-1

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2012

Indice

Presentazioni

Premessa

PARTE I

Il concetto di diritto (1912-1914)

Capitolo I

L' "idealismo giuridico assoluto"

1.1. "Crisi del positivismo e "rinascita dell'idealismo" – 1.2. Giorgio Del Vecchio ed il "concetto" del diritto – 1.3. Igino Petrone e la dialettica "ego-alter-socius".

Capitolo II

La deduzione trascendentale del diritto

2.1. Rensi e la teoria del diritto di Croce,– 2.2. Formalismo e amoralismo giuridico – 2.3. La frattura dell'orizzonte kantiano.

PARTE II
Un filosofo fascista?
Giuseppe Rensi davanti alla crisi dello Stato liberale

Capitolo I
Annotazioni biografiche

1.1. Collaborazione ed “esilio interno” – 1.2. Il falso necrologio.

Capitolo II
Scritti politici

2.1. Le elezioni del 1919 – 2.2. La reazione come rivoluzione –
2.3. L’avvento del fascismo – 2.4. Élités, legittimità ed autorità.

Capitolo III
La teoria giuridica dell’autorità

3.1. Libertà e legge – 3.2. La critica al “razionalismo politico”:
Rousseau e Kant – 3.3. La nuova polemica con Croce – 3.4. Il
concetto di giustizia – 3.5. Confronti: il concetto di autorità in Pa-
nunzio e Capograssi.

Conclusioni

Bibliografia

Appendice bibliografica (1998-2012)

Indice dei nomi

Presentazioni

Il testo presentato dal Dottor Tommaso Gazzolo costituisce una riflessione su un autore ed un tema – quello della “filosofia dell’ autorità” – a lungo trascurati nella letteratura giusfilosofica italiana.

Gazzolo ha scelto di insistere, in particolare, sul rapporto tra il periodo storico di cosiddetta “crisi dello Stato liberale” e lo scetticismo giuridico rensiano, interpretato come un tentativo di garantire e difendere i poteri legali statutari anche di fronte al collasso delle loro strutture di legittimazione.

Si tratta di una ricerca originale e che contribuisce alla riscoperta di un autore che meriterebbe maggior interesse ed attenzione nel panorama della filosofia politica e del diritto italiana.

Giorgio Rebuffa

Il lavoro presentato da Tommaso Gazzolo costituisce il primo tentativo di analisi del pensiero giuridico e politico di Giuseppe Rensi relativamente al periodo che va dal 1912 al 1922. Il testo presenta, a tale scopo, tre temi fondamentali di riflessione.

Il primo è dedicato ad una ricostruzione critica delle posizioni maturate da Rensi nel confronto con la filosofia del diritto italiana, da una parte, e la teoria del diritto di Croce, dall’ altra.

Questo tema affronta un argomento in larga parte inedito, meritevole di ulteriori approfondimenti, ma già illustrato nelle sue linee essenziali.

Al “passaggio allo scetticismo” vengono dedicate la seconda e la terza parte del lavoro, nelle quali viene discussa la nozione di autorità, concetto centrale del pensiero “scettico” rensiano. Gazzolo dà conto, dapprima, del contesto politico entro il quale il pensiero giuridico di Rensi giunge a maturazione, indagando altresì i rapporti che intercorreranno in questa fase storica tra Rensi ed il fascismo.

L'autore insiste soprattutto – ed in ciò consiste sicuramente l'originalità del suo lavoro – sulla possibilità di definire il concetto di “autorità” a partire dalla crisi delle strutture di legittimazione proprie dello Stato liberale italiano.

In tale parte del lavoro si rivelano quelli che sono gli autentici interessi dell'autore, il quale dimostra di ritenere come il pensiero rensiano debba essere spiegato soprattutto a partire dalla relazione tra autorità e legittimità politica.

Nell'ultima parte del lavoro vengono affrontati i profili teorici della principale opera rensiana del periodo (“La Filosofia dell'Autorità”) ed analizzate le posizioni “scettiche” di Rensi con riguardo al “razionalismo politico”, la giustizia, la storia.

Gazzolo, giustamente, mette in evidenza come lo scetticismo rensiano non rivesta una particolare profondità teorica e rileva, quindi, i limiti di una posizione “scettica” sul diritto non sviluppata a partire dal dibattito contemporaneo all'autore, ma radicata soprattutto in una rilettura delle fonti antiche (la sofistica greca e Sesto Empirico, in particolare).

Si tratta pertanto di un lavoro di ricerca di indubbia originalità e che colma, finalmente, il profilo di un pensatore troppo presto dimenticato come Giuseppe Rensi.

Dino Cofrancesco

Premessa

Il testo che viene presentato costituisce una riflessione sulla filosofia politica e del diritto elaborata da Giuseppe Rensi (1871-1941) nel corso del primo ventennio del Novecento. Riflessione che necessariamente si allontana e distanzia dall'interpretazione – tramandata almeno a partire da Tilgher¹ – di Rensi «scomodo nichilista»², «filosofo della vita»³, «filosofo corsaro»⁴; *filosofo* dunque, prima che giurista, e filosofo «irregolare»⁵: idealista, scettico e, infine, “mistico”.

Questa tradizione critica ha finito, infatti, per rendere *inaccessibile* la possibilità di definire i passaggi essenziali del pensiero rensiano a partire dalla sua “fonte” prima e originaria: quella dell'esperienza giuridica.

Non è il dato biografico, qui, ad interessare (la laurea in giurisprudenza a Roma nel 1893, ed il primo incarico universitario in filosofia del diritto all'Università di Ferrara, nel 1913). Piuttosto, l'importanza essenziale del ruolo della filosofia del diritto nel pensiero di Rensi deriva dal suo costituire l'autentica radice

¹ Cfr. A. TILGHER, *Antologia dei filosofi italiani del dopoguerra*, Modena, Guanda, 1937, pp. 11-17.

² F. VOLPI, *Giuseppe Rensi scomodo nichilista*, in «La Repubblica», 17 Febbraio 2002.

³ R. ESPOSITO, *L'importanza di Rensi filosofo della vita*, in «La Repubblica», 1 Febbraio 2012.

⁴ F. MARCOALDI, *Ritorna Giuseppe Rensi filosofo corsaro*, in «La Repubblica», 29 Novembre 1991.

⁵ A. SANTUCCI, *Un «irregolare»: Giuseppe Rensi*, in «Rivista di Filosofia», LXXV, 1, aprile 1984, pp. 91-130.

sia del primo idealismo che del successivo scetticismo dell'autore. La sua speculazione filosofica, in altri termini, rappresenta per molti aspetti il riflesso e la riscrittura di più originali ed essenziali passaggi e ricerche svolte intorno al concetto di diritto ed alla possibilità di una sua fondazione.

Il "recupero" della teoria del diritto ha significato, anzitutto, dover ridefinire e, per così dire, rendere nuovamente *disponibile* l'orizzonte del pensiero propriamente *giuridico* dell'autore, rimasto sino ad oggi sostanzialmente trascurato.

Si è scelto così di indagare un particolare periodo della riflessione di Giuseppe Rensi, definito dall'arco di tempo che va dal 1910 al 1922. Tempo che segna, per così dire, la prima definizione da parte di Rensi di una specifica teoria del diritto d'influenza "idealistica" (1910-1914) e la sua progressiva crisi a partire dal primo dopoguerra, la quale si concluderà con il "passaggio" ad una posizione "scettica" sul diritto (*La filosofia dell'autorità*, 1920)⁶.

Per quanto riguarda, inoltre, la letteratura critica, si è tentato di separare per quanto possibile le ricerche specificamente giurisfilosofiche dalle indagini su altri temi ricorrenti nell'opera rensiana e, tra gli altri, la religione, l'amore, il dolore e la morte, i quali indicano l'intensa tensione esistenziale del pensiero di

⁶ Con ciò, non si intende negare né l'importanza della formazione filosofica e politica rensiana del decennio trascorso in Svizzera (1898-1908), né il fondamentale lavoro di revisione e ripensamento della *Filosofia dell'autorità* svolto dopo il 1920, in particolare con la pubblicazione di *Autorità e Libertà* (1926). Diversamente, è proprio al fine di poter definire rilievo ed importanza, per la filosofia del diritto rensiana, di tali esperienze, che si è scelto di considerare anzitutto – e come ineludibile premessa ad ogni ulteriore ricerca – il punto esistenzialmente e concettualmente più critico della riflessione di Rensi.

Rensi, sovente avvicinato alla poetica di Leopardi⁷ e che avrà notevole influenza su quella di Montale⁸.

A dispetto, del resto, d'una risalente opinione circa Rensi «filosofo dimenticato»⁹, «autore poco letto»¹⁰, la letteratura rensiana dell'ultimo cinquantennio non appare quale ci si aspetterebbe di fronte ad un *minore*, ad un pensatore *inattuale*. Essa, al contrario, ha indagato con continuità le tante sfumature dell'opera di Rensi, attraverso un fitto lavoro di rimandi ai diversi campi d'indagine dell'autore.

Quanto sopra premesso, occorre ancora dar conto, in guisa introduttiva, delle aspettative e dei risultati del presente lavoro. L'obiettivo di un approfondimento del pensiero giuridico di Giuseppe Rensi è stato quello di fissare un'apertura teorica alla «filosofia dell'autorità» dell'autore differente da quella sino ad oggi tramandata, che ne ha essenzialmente radicato il senso nell'identificazione tra diritto e forza che Rensi avrebbe posto. Ciò ha, inoltre, consentito un esame critico di alcune delle posizioni interne al dibattito giusfilosofico italiano del primo ventennio del secolo, rispetto al quale si è per lungo tempo perso interesse.

Nel corso del lavoro, il concetto rensiano dell'*autorità* ha finito per svelare il proprio orizzonte di senso, politico e filosofico. Esso riflette da un lato il punto di crisi di legittimità dello Statuto e del ruolo della Monarchia negli anni dal 1918 al 1922; dall'altro, l'esito di un processo di frattura della prospettiva

⁷ Cfr. C. MIGNONE, *Rensi, Leopardi e Pascal*, Milano, Dall'Oglio, 1954; A. DEL NOCE, *Giuseppe Rensi tra Leopardi e Pascal ovvero l'autocritica dell'ateismo negativo in Giuseppe Rensi*, in M. F. SCIACCA (a cura di), *Giuseppe Rensi. Atti della giornata rensiana: 30 aprile 1966*, Milano, Marzorati, 1967, pp. 60-140; G. SANDRINI, *La religione leopardiana di Giuseppe Rensi*, «Resine. Quaderni liguri di cultura», 97, luglio-settembre 2003, pp. 54-61.

⁸ Sul punto, si rimanda a C. SCARPATI, *Montale e Rensi*, in «Sigma», XIII, 1, 1980, pp. 77-108; ID., *Scepsi e asceti all'epoca degli «Ossi»*, in ID., *Sulla cultura di Montale. Tre conversazioni*, Milano, Vita e Pensiero, 1997, pp. 7-32.

⁹ L. SCIASCIA, *Giuseppe Rensi filosofo dimenticato*, in «Il Corriere della Sera», 5 Febbraio 1986.

¹⁰ G. DE LIGUORI, *Lo scetticismo giuridico di Giuseppe Rensi*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XVIII, 1967, p. 181.

kantiana a partire dalla quale Rensi aveva tentato di pervenire ad una fondazione *a priori* del concetto di diritto.

La prima parte del testo è stata, pertanto, dedicata agli aspetti teorici sottesi alla definizione del concetto di diritto in senso trascendentale (1910-1914), ed al successivo passaggio allo “scetticismo”, determinato dal ripensamento del criticismo kantiano e da una progressiva riscrittura del suo canone epistemico.

La seconda parte analizza, invece, le posizioni politiche sottese alla formazione della filosofia scettica rensiana, con particolare riferimento alla dissoluzione dello Stato liberale ed al successivo avvento del fascismo. L’ultima parte ha ad oggetto, infine, una presentazione delle linee principali della *Filosofia dell’autorità*, anche a confronto con le coeve ed affini riflessioni di Panunzio e Capograssi.

Le tre parti non portano a compimento il lavoro di riapertura della filosofia giuridica rensiana – la quale continuerà a ridefinirsi per ancora un ventennio –, ma, diversamente, ne fissano il punto critico, la frattura interna tra ragione ed essere. Frattura che, pertanto, non deve essere intesa tanto come la definizione ultima del pensiero giuridico di Rensi, quanto piuttosto come il suo *senso*, cioè in base al quale quel pensiero diviene comprensibile.

PARTE I
Il concetto di diritto (1912-1914)

L' "idealismo giuridico assoluto"

1.1. "Crisi del positivismo e "rinascita dell'idealismo".

La formazione del pensiero giuridico di Rensi coincide con quella che viene tradizionalmente definita la "crisi del movimento positivista" e che attraversa, nel primo decennio del Novecento, la filosofia italiana.

Si è parlato, a tal proposito, di fine di "un'atmosfera culturale", più che di una particolare dottrina o di un metodo¹¹. In un'annotazione autobiografica del 1905, Benedetto Croce ricorderà:

E non era facile restare immune dal positivismo, particolarmente una ventina d'anni addietro quando appunto io entrai nell'università per cominciarvi il mio corso di leggi. Professori e studenti, quasi tutti, erano allora positivisti: professori e studenti di giurisprudenza, di

¹¹ La distinzione tra positivismo come "metodo" e come "dottrina" risale a E. GARIN, *Il positivismo italiano alla fine del secolo XIX fra metodo e concezione del mondo*, in «Giornale critico della filosofia italiana», I-IV, 1980, pp. 1-27. Cfr. E. GARIN, *Filosofie e scienze nel Novecento*, Bari, Laterza, 1978, p. 84: «La crisi investiva, oltre le teorie, il senso stesso della cultura e dei suoi istituti, la posizione dell'uomo nel mondo»; ID., *Cronache di filosofia italiana 1900/1943* (1955), I, Bari, Laterza, 1966, pp. 81-170.

scienze naturali, di filosofia, di letteratura. [...] Rifiutare allora di iscriversi al grande partito positivista, prendere un altro titolo, come d'idealista o di hegeliano o di herbartiano o rosminiano, era lo stesso che rassegnarsi ad essere considerato come cervello balzano dai benevoli [...]. Il positivismo ha da un pezzo descritto la sua parabola, e anche in Italia è ora stremato e ridotto presso a morte¹².

Se le incrinature dell'orizzonte speculativo positivista italiano si dovranno soprattutto alla rimediazione della teoria di Ardigò da parte, tra gli altri, di Icilio Vanni¹³, Antonio Falchi¹⁴ e Alessandro Levi¹⁵, la sua "crisi" riflette più profondamente la fine di un'epoca della filosofia e della cultura europea.

La reazione contro il positivismo che «decapita per così dire la filosofia»¹⁶ coincide, in altri termini, con una sensazione di "decadenza" che attraverserà l'inizio del Novecento, in coincidenza con il progressivo passaggio dalle strutture sociali e politiche degli Stati europei alla società di massa. È in questo passaggio che si insinuerà il «pensiero della possibilità di un tramonto dell'odierna civiltà»¹⁷. Nel processo di "distruzione della ragione" convergeranno, allora, la crisi soggettivistica delle scienze e le tendenze irrazionalistiche della cultura di fine secolo.

È stata, peraltro, più volte discussa, e criticata la possibilità di un'interpretazione e di una lettura unitarie della "crisi" delle correnti positivistiche italiane come radicalmente opposte alle

¹² B. CROCE, *A proposito del positivismo italiano. Ricordi personali*, in «La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia», 3, 1905, pp. 169-171.

¹³ Cfr. G. D'AMELIO, *Positivismo, storicismo, materialismo storico in Icilio Vanni*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», 3-4, tomo I, 1974-1975, pp. 431-455.

¹⁴ Cfr. G. A. ROGGERONE, *L'empirismo critico di Antonio Falchi*, Milano, Marzorati, 1987.

¹⁵ Cfr. G. MARINO, *La filosofia giuridica di Alessandro Levi tra positivismo e idealismo*, Napoli, Jovene, 1976; L. ALOISI, *Alessandro Levi: la crisi del "sottosuolo" positivistico*, Napoli, ESI, 1982.

¹⁶ E. HUSSERL, *Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie* (1936); trad. it. *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Milano, Il Saggiatore, 2008, p. 38.

¹⁷ J. HUIZINGA, *In de Schaduwen van Morgen* (1935); trad. it. di B. Allason, *La crisi della civiltà*, Torino, Einaudi, 1978, p. 6.

esperienze neokantiane ed idealistiche che ne determineranno la fine¹⁸.

Sono state altresì oggetto di critica sia la riconduzione del positivismo a "ideologia della borghesia" sia la lettura della "reazione" idealistica come conseguenza della «crescita della coscienza dei problemi relativi alla conservazione dell'egemonia borghese in Italia»¹⁹. La prospettiva neoidealistica costituirà, ad ogni modo, espressione della necessità di una ripresa e revisione delle diverse tradizioni politiche e culturali risorgimentali di fronte all'irruzione delle masse nella società italiana²⁰.

Si è, infine, insistito sul fatto che quella del positivismo, almeno in Italia, fu piuttosto una *crisi interna*, propria di una "mediocre filosofia" deteriorata da un'impostazione meccanicistica divenuta sterile: «il positivismo in Italia era morto prima di nascere: la reazione contro il positivismo fu una grande bufera scatenata per abbattere un fuscillo»²¹.

Eppure, l'opposizione tra positivismo ed idealismo costituirà il tema ricorrente nella cultura italiana di inizio secolo, nella quale il richiamo a posizioni "idealistiche" sarà tanto costante quanto, sovente, di difficile definizione.

¹⁸ Cfr. G. CACCIATORE, *Il problema della storia alle origini del neoidealismo italiano*, in ID., *Filosofia pratica e filosofia civile nel pensiero di Benedetto Croce*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, p. 12.

¹⁹ G. SEMERARI, *Neoidealismo e fascismo*, in ID., *Novecento filosofico italiano*, Napoli, Guida, 1988, p. 55. Cfr. anche il giudizio di Semerari sull'antipositivismo crociano: «nell'Italia dell'ultimo Ottocento e del primo Novecento il neoidealismo interpretò, da una parte, il tradizionale umanesimo letterario della borghesia agraria e, dall'altra, l'arresto e la involuzione della borghesia industriale, prestando in tal modo l'alibi teorico a una classe culturale e politica che o cercava di evadere dalle sue responsabilità storiche o si riconosceva impotente a fronteggiarle» (G. SEMERARI, *Esperienze del pensiero moderno*, Urbino, Argalia, 1969, p. 281).

²⁰ Per Rensi e l' "illusione risorgimentale", cfr. G. M. BARBUTO, *Nichilismo e stato totalitario. Libertà e autorità nel pensiero politico di Giovanni Gentile e Giuseppe Rensi*, Napoli, Guida, 2007, pp. 69 e ss.; A. CASTELLI, *Un modello di repubblica. Giuseppe Rensi, la politica, la Svizzera*, Milano, Bruno Mondadori, 2004, pp. 44-67.

²¹ N. BOBBIO, *Profilo ideologico del Novecento*, Milano, Garzanti, 1993, p. 3.

Se Gentile, nella prolusione del 1903 all'Università di Napoli, aveva affermato l'avvenuta "*rinascita dell'idealismo*"²², tale rinascita si compiva, tuttavia, entro una frammentazione di differenti e talvolta antitetiche correnti dottrinali²³. Nello stesso anno, Antonio Labriola aveva scritto, in una lettera indirizzata a Croce:

Quanto all' *Idealismo*, e sua cosiddetta rinascita etc... io veramente non ho mai avuto mai molta tenerezza per la lotta delle nomenclature, né in filosofia, né in politica... [...] Vedo però che in tutta Europa corre una reazione contro lo storicismo, il positivismo, il Darwinismo, l'evoluzionismo etc. etc. e a ciò si mescola lo spirito borghese decadente, il cattolicesimo rinato, e una feroce neoscolastica e neosofistica²⁴.

Benedetto Croce, a sua volta, paragonerà la «filosofia di reazione al positivismo» ad uno «spettacolo da caleidoscopio» il quale tendeva «verso l'irrazionalismo, quantunque solesse e battezzarlo e crederlo "idealismo", combinando un "idealismo irrazionalistico" o uno "spiritualismo sensualistico"»²⁵.

²² G. GENTILE, *La rinascita dell'idealismo* (1903), ora in Id., *Opere filosofiche*, a cura di E. Garin, Garzanti, Milano 2001, pp. 247-265. Cfr., per una introduzione generale, P. ROSSI – V. VERRA – C.A. VIANO, *Per un bilancio dell'idealismo italiano*, in «Rivista di filosofia», 3, 1987, pp. 411-452.

²³ Nel 1905, Rensi pubblicherà, riprendendo il titolo della prolusione di Gentile, l'articolo *La rinascita dell'idealismo*, in «Critica sociale», n. 19, 1 ottobre 1905, pp. 299-302. Sul punto – e sul carteggio che Rensi intratterà con Gentile in quegli anni – cfr. N. EMERY, *L'attualismo come "terremoto metafisico": l'ambivalente rapporto Rensi-Gentile*, in «Idee: rivista di filosofia», n. 28/29, 1995, pp. 219-244.

²⁴ A. Labriola, lettera del 7 Settembre 1903, in A. LABRIOLA, *Epistolario. 1896-1904*, a cura di V. Gerratana e A.A. Santucci, Roma, Editori Riuniti, 1983, p. 989.

²⁵ B. CROCE, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915* (1927), a cura di G. Talamo, Napoli, Bibliopolis, 2004, p. 238. Cfr. anche E. GARIN, *Cronache di filosofia italiana 1900/1943*, I, cit., pp. 31-32: «Non sarebbe difficile, sul limite di questa coscienza di crisi, di questo senso di un'insufficienza radicale, di una negazione totale, di un rifiuto senza residui, andare raccogliendo movimenti culturali ed esperienze umane dell'Italia anteriore alla guerra mondiale. E sarebbe senza dubbio un ben curioso viaggio in mezzo ai dilettanti dell'avventura, ai retori del rischio, ai critici della società borghese borghesemente estetizzanti, nel trapasso da un'oratoria carducciana a un dannunzianesimo decadente. [...] Nel campo più strettamente filosofico, essi furono volta a volta i seguaci di vari andazzi, pronti a cambiar fede al mutar della moda, idealisti, esistenzialisti, personalisti, materialisti, con disinvoltura brillante trapassando dall'uno all'altro opposto».

Sotto tale aspetto, la parabola del pensiero rensiano nel suo decennio ticinese – con particolare riferimento alla collaborazione con la rivista *Coenobium*²⁶ – costituisce un nitido esempio delle differenti ispirazioni presenti all'interno della cultura italiana, dal vitalismo a forme di idealismo spiritualistico, dal misticismo sino alla revisione idealistica del marxismo in Italia²⁷.

Nell' *anima multipla* del Rensi in Ticino²⁸, «randagio pubblicista»²⁹ e militante socialista in esilio dopo i fatti di Milano del 1898, coesisteranno «polarità estreme»³⁰: la lettura del pensiero democratico risorgimentale e della filosofia orientale, un'idea progressista e liberatrice della storia ed una concezione "religiosa" e "mistica" della stessa e del socialismo³¹.

Tale breve richiamo – di aspetti che, di per sé, non attengono alla filosofia del diritto rensiana – contribuisce a dar conto di alcune sfumature irrazionalistiche che, come si vedrà, si ritroveranno negli scritti di filosofia giuridica del Rensi.

Anche negli indirizzi giusfilosofici italiani, del resto, l'opposizione tra positivismo ed idealismo si rifletterà nella "reazione" alla metodologia ed ai canoni del positivismo giuridico ottocentesco, il quale ultimo, peraltro, non coinciderà, in Italia, sempre e soltanto con un'impostazione dogmatica e formalista, di riduzione del diritto al "fatto", ossia al "diritto posi-

²⁶ Sulla rivista *Coenobium*, cfr. L. DEMOFONTI, «*Coenobium*» e il convento laico di liberi studi, in Id., *La riforma nell'Italia del primo Novecento. Gruppi e riviste di ispirazione evangelica*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 25-88; F. PANZERA – D. SARESELLA (a cura di), *Spiritualità e Utopia. La rivista "Coenobium" (1906-1919)*, Milano, Cisalpino, 2007.

²⁷ Cfr., sul punto, A. BRUNO, *Marxismo e idealismo italiano*, Firenze, La Nuova Italia, 1979. Indicazioni utili anche in F. ONORATO, *Il marxismo italiano a confronto con il neo-kantismo e l'idealismo nel dibattito teorico socialista degli anni venti: "Critica Sociale" e "Il Quarto Stato"*, Firenze, Olschki, 1986.

²⁸ Così N. EMERY, *Un socialista fra Dio e volontà di potenza: Giuseppe Rensi in Ticino (1898-1908)*, in R. CHIARENZA et alii, *L'Inquieto esistere. L'inquieto esistere: atti del Convegno su Giuseppe Rensi nel cinquantenario della morte (1941-1991)*, Genova, EffeEmmeEnne edizioni, 1993, pp. 76.

²⁹ C. BARBAGALLO, *Un filosofo-politico dei nostri giorni: Giuseppe Rensi*, in «Nuova Rivista Storica», VI, 1922, p. 15.

³⁰ W. GHIA, *Politica e storia in Giuseppe Rensi*, in *L'Inquieto esistere*, cit., p. 37.

³¹ Cfr., esemplarmente, G. RENSI, *Il Socialismo idealista*, in «*Coenobium*», n. 2, 1908, pp. 3-49.

tivo”. Da Giuseppe Carle sino a Salvatore Fragapane, nel positivismo italiano si articoleranno, infatti, la tradizione giuridica vichiana – presente soprattutto in ambito napoletano³² –, l’attenzione per il diritto come fatto storico-sociologico e per l’evoluzionismo³³.

Sarà, tuttavia, proprio l’irrisolto coordinamento tra l’ispirazione storicista ed i canoni della filosofia positivista a finire per ridurre l’eclettismo giuridico a semplice «cultura degli “enciclopedismi”»³⁴. Se si seguono, ancora una volta, i ricordi del Croce, si deve sottolineare il profondo ristagnare dell’insegnamento della filosofia del diritto nell’atmosfera positivista:

Quando ero studente di giurisprudenza, ricordo che mi stillavo il cervello per trovar la differenza tra ciò che ascoltavo nell’aula dove s’insegnava l’*Enciclopedia giuridica*, e ciò che ascoltavo nell’altra aula, destinata alla *Filosofia del diritto*. E non ci riuscivo. E mi pareva che il professore di filosofia del diritto non facesse se non ripetere in modo meno preciso ciò che i suoi colleghi di facoltà sapevano in modo preciso³⁵.

Trascorso un ventennio, tuttavia, anche nell’ambito della filosofia giuridica Rensi avrebbe potuto constatare: «L’idealismo [...] ha ormai conquistato definitivamente il campo»³⁶. E sarà proprio nel confronto con l’ “idealismo” che Rensi inizierà a maturare la propria personale riflessione giusfilosofica, a partire

³² Cfr., F. TESSITORE, *Tradizione vichiana e storicismo giuridico nell’Ottocento napoletano* (1962), ora in Id., *Contributi alla teoria dello storicismo*, III, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1997, pp. 189-206. Per l’hegelismo napoletano, cfr. G. OLDRINI, *Gli hegeliani di Napoli. Augusto Vera e la corrente ortodossa*, Milano, Feltrinelli, 1964.

³³ Cfr. C. FARALLI, *Diritto e scienze sociali. Aspetti della cultura giuridica italiana nell’età del positivismo*, Bologna, Clueb, 1993.

³⁴ Cfr. L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell’Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXIX, 2010, pp. 153-228.

³⁵ B. CROCE, *La filosofia del diritto nelle facoltà di giurisprudenza*, in «La Critica», 5, 1907, pp. 173-174.

³⁶ G. RENSI, *Il genio etico ed altri saggi*, Bari, Laterza, 1912, p. 267.

dalle letture di Del Vecchio, Petrone e dalla teoria del diritto elaborata da Benedetto Croce.

In opposizione al «movimento antifilosofico che dominò gli ultimi decenni del secolo decimonono in tutti i rami del sapere»³⁷, inoltre, la filosofia giuridica italiana, pur con distinte sfumature, si richiamerà per tutto il primo trentennio del Novecento ad un indirizzo di pensiero "idealistico"³⁸.

Idealismo che, peraltro, sarà attraversato da profonde differenze interne. Nell'ambito di esso, infatti, saranno ripensati i diversi indirizzi maturati in seno alla cultura giuridica tedesca di fine secolo, soprattutto il neokantismo di Stammler, il neoidealismo hegeliano, ma anche il movimento per il diritto libero (*Freirechtsbewegung*)³⁹ e la filosofia dei valori. L'influenza neokantiana, inoltre, ispirerà la ripresa del giusnaturalismo – come è il caso di Del Vecchio –.

Da questo punto di vista, il profondo legame della filosofia giuridica italiana con il criticismo neokantiano⁴⁰ sarà alla base dell'opposizione radicale da parte degli "idealisti" al crocianesimo ed alla sua riduzione del diritto alla filosofia pratica, e tale dato rende difficile applicare alle diverse correnti dell'idealismo giuridico italiano i rilievi, le critiche ed i tentativi di bilancio

³⁷ A. RAVÀ, *Per una dottrina generale del diritto*, Roma, Loescher, 1911, p. 5.

³⁸ P. PIOVANI, *L'attuale filosofia del diritto in Italia*, in Id., *Momenti della filosofia giuridico-politica italiana*, Milano, Giuffrè, 1951, p. 36. Ma cfr. p. 35: «Ci sembra, infatti, che malgrado le distinte sfumature, malgrado le differenze spesso profonde, malgrado le varie denominazioni, tutte le più rappresentative tendenze della filosofia del diritto italiana possano qualificarsi, in un senso, come idealistiche. Fino al quarto o quinto decennio del Novecento non c'è eccezione, o diversione, che non possa farsi rientrare, almeno per un verso, nella regola *idealistica*, se non altro perché qualsiasi concezione filosofico-giuridica, in questo tempo, ha bisogno, per definirsi, di distinguersi ancora nella residua critica al fenomeno positivistico, per ciò stesso accogliendo il suggerimento idealistico». Cfr. anche V. FROSINI, *L'idealismo giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 1978; M. FERRARI, *Non solo idealismo. Filosofi e filosofie in Italia tra Ottocento e Novecento*, Firenze, Le Lettere, 2006.

³⁹ Su cui si veda W. CESARINI SFORZA, *Il modernismo giuridico*, in «Il Filangieri», 1912, pp. 373-379.

⁴⁰ Cfr. N. TABARONI, *La terza via neokantiana della gius-filosofia in Italia*, Napoli, ESI, 1987.

che si sono avuti, nel dopoguerra, con riferimento all'idealismo filosofico⁴¹.

Per la filosofia del diritto, non può pertanto dirsi che «il rapporto tra idealismo italiano e cultura tedesca rivela il suo carattere dominante nel privilegiamento dell'hegelismo»⁴², come invece è stato notato per la cultura d'ispirazione crociana e gentiliana.

Non è questa la sede per ritornare su un tema più volte discusso come quello dell'originalità della filosofia del diritto italiana dei primi anni del Novecento, tra *avanguardia* e *provincialismo*⁴³ rispetto al coevo dibattito europeo. Certo è che, a vario e diverso titolo, il richiamo ad una forma di “*idealismo*” giuridico sarà costante – nell'esigenza di distacco dal «dominio incontrastato del positivismo»⁴⁴ – nelle riflessioni di Petrone, Solari o, ancora, nelle posizioni di Filomusi Guelfi, Donati, Cicala e Ravà.

⁴¹ Si vedano, per una introduzione, i due volumi di R. ORECCHIA (a cura di), *La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX*, Milano, Giuffrè, 1976, e le quattro relazioni ivi presentate: V. FROSINI, *L'idealismo giuridico italiano del Novecento*, vol. I, pp. 9-31; G. MARINI, *Il giusnaturalismo nella cultura filosofica italiana del Novecento*, vol. I, pp. 33-67; E. OPOCHER, *La filosofia dell'esperienza giuridica*, vol. I, pp. 69-101; A. BARATTA, *Positivismo e neopositivismo*, vol. II, pp. 21-57.

⁴² F. TESSITORE, *Il modello idealistico della storia d'Italia* (1988), in Id., *Nuovi contributi alla storia e alla teoria dello storicismo*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2002, p. 214. Cfr. P. PIOVANI, *L'attuale filosofia del diritto in Italia*, cit., p. 36: «[...] mentre nella cultura italiana il termine *idealismo* tende sempre più ad indicare solamente il neoidealismo degli hegeliani, la filosofia del diritto, consapevolmente o inconsapevolmente, s'opponesse, resiste a questa completa identificazione ed impedisce, con la stessa varietà delle proprie opinioni, l'affermarsi incondizionato di un movimento sovranchiante, a volte violento nella sua volontà di totale riduzione ad un solo *idealismo*».

⁴³ Merita di essere riportata l'osservazione ironica di L. Lombardi Vallauri, in R. ORECCHIA (a cura di), *La filosofia del diritto in Italia nel secolo XX*, vol. II, cit., p. 112: «Un'ultima osservazione, per prendere un po' in giro questo nostro “convegno delle quattro filosofie”. Ho provato a proiettarle contro lo sfondo della categoria, più volte affiorata nelle relazioni, del *provincialismo*. Mi è capitato di pensare che c'è un provincialismo per importazione ed un provincialismo per non esportabilità. E che il positivismo giuridico italiano è stato provinciale per importazione, l'idealismo e la filosofia dell'esperienza giuridica sono stati, finora almeno, provinciali per non esportabilità; quanto al giusnaturalismo...non tutto, purtroppo, riesce sempre perfetto: il giusnaturalismo non so cos'è».

⁴⁴ G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto, III: Ottocento e Novecento*, Bologna, Il Mulino, 1970 p. 281.

Ferme, in ogni caso, le differenti nervature presenti nella riflessione giusfilosofica italiana, l'attenzione degli "idealisti" convergerà nella riaffermazione del "carattere trascendentale" del diritto: «la mutua incidenza dell'idea in fatto, e del fatto in idea, la loro trascendenza reciproca è il primo canone della Filosofia e della vita»⁴⁵. Come noterà Antonio Banfi, nell'orientamento neokantiano si era riflessa, ed aveva trovato la propria fortuna, l'esigenza da tempo sentita di «ridestare nel campo giuridico la richiesta di una sistemazione formale della scienza del diritto, sulla base di principi universali e *a priori*, indipendentemente dalla relatività del processo induttivo e immuni dall'astrattezza della deduzione, caratteristiche del positivismo»⁴⁶.

A tale esigenza risponderanno, in particolare, le posizioni di Igino Petrone e di Giorgio Del Vecchio, ai quali Rensi dedicherà, nel 1911, l'articolo *Moderne tendenze italiane nella filosofia del diritto (Del Vecchio-Petrone)*, ripreso, l'anno successivo, nel testo *Il Genio etico e altri saggi*⁴⁷.

L' "idealismo critico" di Petrone insisterà – sin dalle prime conferenze tenute presso l'Università di Pisa nel 1896 – sul tema del diritto come *prius assoluto*, ossia sull'idea che il diritto preesista, «nell'ordine ontologico, e sottostia a tutte le diverse fasi della coscienza giuridica»⁴⁸. L'anno precedente, Petrone aveva pubblicato *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, rassegna delle posizioni della filosofia tedesca di fine secolo e, in particolare, delle più recenti tendenze neokantiane (Stoerk, Stammler, Schuppe), a proposito delle quali egli esprimeva il proprio convincimento che le stesse dovessero

⁴⁵ G. DEL VECCHIO, *Il sentimento giuridico*, Torino, Fratelli Bocca, 1902, p. 9.

⁴⁶ A. BANFI, *Il problema epistemologico nella filosofia del diritto e le teorie neokantiane*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 6, 1926, p. 214.

⁴⁷ Cfr., sul punto, V. RAPONE, *Aspetti della riflessione giusfilosofica di Giuseppe Rensi*, in F. MANCUSO – A. MONTANO (a cura di), *Irrazionalismo e impoliticità in Giuseppe Rensi*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 95-129.

⁴⁸ Così R. MURRI, *Prima conferenza del Prof. Igino Petrone sulla filosofia del diritto*, in «La Vita Nova», II, 8, 1896, p. 62. Per una introduzione al pensiero di Petrone, cfr. L. PICARDI, *Igino Petrone tra materialismo storico e riformismo religioso*, Milano, Vita e Pensiero, 1979; D. BARBA, *L'idealismo giuridico di Igino Petrone*, in «Nord e Sud», 1, 1990, pp. 117-12.

coordinarsi «in un contenuto metafisico; il che è condizione indeclinabile perché esso promuova la dissoluzione del positivismo e risollevi, ad un tempo, i fasti del diritto naturale»⁴⁹.

Il diritto, secondo Petrone, deve essere inteso come «il sistema universale dei rapporti giuridici» segnato dalla «legge morale di Giustizia», la quale costituisce pertanto la condizione dell'ordine giuridico⁵⁰. La giustizia è una relazione ideale rispetto alla quale il diritto costituisce la determinazione reale e «l'obiettivazione di fatto delle relazioni ideali»: è il suo *precipitato storico*⁵¹.

In questo momento di *posizione* della giustizia da parte del diritto, si radica la negazione della separazione tra morale e diritto, la frattura “sostituita” – come scrive Petrone – tra νόμος e φύσις. «Se positivo è il diritto, naturale è la Giustizia»⁵², e quest'ultima non può che essere attuata dal diritto, cui è superiore per valore.

Benedetto Croce – il quale sarà in polemica con quasi tutto il versante “idealista” della filosofia giuridica italiana – apostroferà la posizione di Petrone, nel 1905, come «idealismo da cattolici incerti, o da spiritisti, da superstiziosi e da dilettranti»⁵³. Per quanto riguarda Rensi, egli dedica a Petrone la seconda parte del saggio *Neo-kantismo e Neo-idealismo assoluto nella filosofia del diritto*, dopo la rassegna della posizione di Del Vecchio e recensendone il testo *Il Diritto nel mondo dello Spirito*, pubblicato da Petrone nel 1910. È, pertanto, opportuno, rinviare la critica rensiana a Petrone al termine dell'esposizione del punto di vista di Del Vecchio, rispetto al quale, scrive Rensi, la dottrina di Petrone ne costituisce «integrazione»⁵⁴.

⁴⁹ I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania. Analisi critica poggiata sulla teoria della conoscenza*, Pisa, Spoerri, 1895, p. 257.

⁵⁰ I. PETRONE, *Filosofia del diritto*, a cura di G. Del Vecchio, Milano, Giuffrè, 1950, pp. 45-46.

⁵¹ I. PETRONE, *Filosofia del diritto*, cit., pp. 97-98.

⁵² I. PETRONE, *Filosofia del diritto*, cit., p. 109.

⁵³ B. CROCE, Recensione a I. Petrone, *Problemi del mondo morale meditati da un idealista*, in «La critica», 3, 1905, p. 512.

⁵⁴ G. RENSI, *Neo-kantismo e neo-idealismo assoluto nella filosofia del diritto*, in ID., *Il genio etico e altri saggi*, cit., p. 295.